



Regolamento di funzionamento del Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”

D.R. n. 817/2014 del 6 agosto 2014 - Emanazione

Articolo 1

Istituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 5 dello Statuto dell'Ateneo di Pisa, il Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”, già “Centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi, (di seguito denominato CiRAA) è istituito come Centro di Ateneo di ricerca, formazione e servizio.
2. La sede del CiRAA è a San Piero a Grado (56122 – Pisa) in Via Vecchia di Marina n. 6.

Articolo 2

Compiti e funzioni del Centro

1. I compiti istituzionali del CiRAA prevedono attività di ricerca, di formazione e di servizio.
2. Le attività di ricerca del Centro sono orientate principalmente allo studio dei rapporti tra attività agricole e l'ambiente in un'ottica di sostenibilità. In particolare, per quanto riguarda l'allevamento vegetale, le attività di ricerca fanno riferimento: (a) allo studio e all'applicazione delle differenti tecniche di coltivazione e di difesa delle principali specie di interesse agrario; (b) allo studio dei sistemi colturali e dei sistemi agricoli; (c) alla conservazione della fertilità del terreno; (d) ai sistemi di controllo della flora infestante; (e) alla conservazione della biodiversità; (f) allo studio della qualità delle produzioni vegetali in relazione alle tecniche di produzione. Nel settore zootecnico le attività di ricerca del CiRAA sono rivolte: (g) allo studio di modelli di allevamento animale; (h) allo studio del benessere animale; (i) all'effetto di diete diverse sulla fertilità e sulla produttività delle bovine da latte e da carne; (l) allo studio della qualità delle produzioni zootecniche in relazione alle tecniche di produzione.
3. Le attività di formazione del Centro prevedono: (a) la collaborazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di esercitazione e di tirocinio pratico-applicativo a favore degli studenti dei dipartimenti e/o dei corsi di studio e di specializzazione dell'Università di Pisa che ravvisino nelle attività di ricerca e di sperimentazione del Centro, aspetti consoni alle finalità didattiche da loro perseguite¹; (b) il supporto a stage formativi realizzati a diversi livelli; (c) l'organizzazione e la realizzazione di visite guidate al fine di garantire il trasferimento dei risultati delle ricerche condotte presso il Centro; (d) l'organizzazione di seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e divulgativo anche in collegamento con altre strutture.
4. Le attività di servizio svolte dal Centro riguardano: (a) il supporto alla didattica (per gli studenti e ai dottorandi/specializzandi in fase di raccolta dei dati sperimentali di loro interesse per la realizzazione di tesi di laurea e di dottorato/specializzazione); (b) il supporto alla ricerca (tecnico e logistico nella conduzione delle ricerche di campo realizzate al Centro per conto di soggetti terzi all'Università di Pisa; (c) tutte le attività che il Centro può effettuare (nei limiti delle proprie competenze e della disponibilità di mezzi tecnici) su richiesta dell'Ateneo pisano e/o di altre strutture pubbliche o private (coltivazione di specie di interesse agrario, gestione delle aree a verde, movimentazione terra, analisi terreno, acque e vegetali, ecc.); (d) commercializzazione delle eccedenze delle produzioni agricole risultanti dalle attività sperimentali e didattiche.

¹ In quest'ottica, il Centro individua un particolare rapporto di collaborazione con i Dipartimento di Scienze Veterinarie e di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali con i quali saranno concordate, all'inizio di ogni anno accademico, i programmi di attività e la copertura degli eventuali costi sostenuti dal Centro per le suddette attività.

5. Costituiscono patrimonio indiviso dei beni mobili del CiRAA tutte le apparecchiature scientifiche, le attrezzature, i veicoli, le macchine agricole, gli attrezzi, gli arredi e ogni altro materiale elencato nei libri inventariali del Centro, indipendentemente dal loro sistema di acquisizione e dai fondi impiegati per il loro acquisto.

6. Costituiscono patrimonio immobiliare a disposizione del CiRAA i locali, i fabbricati con le relative pertinenze e i terreni agricoli a esso assegnati da parte dell'Università di Pisa, che il Centro si impegna ad utilizzare per i soli fini istituzionali e nella logica della buona gestione e del corretto mantenimento della sua funzionalità e del suo valore patrimoniale.

Articolo 3 Composizione del Centro

1. Fanno parte del CiRAA i docenti afferenti e il personale tecnico-amministrativo assegnato.

2. Il CiRAA si avvale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo a esso assegnato dal Direttore generale dell'Università, sulla base del fabbisogno determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva per l'organizzazione delle strutture amministrative e tecniche. Tutto il personale assegnato al Centro concorre alle attività istituzionali dello stesso, in rapporto alla qualifica di appartenenza e in piena osservanza del proprio stato giuridico.

3. Oltre ai docenti afferenti, sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione del CiRAA gli studenti dell'Università di Pisa e di altri atenei, i tesisti, i dottorandi, gli assegnatari di assegno di ricerca o di borsa di studio e approfondimento o di ricerca. Tale utilizzazione dovrà avvenire nei limiti delle condizioni definite dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle norme generali di Ateneo in vigore, anche in materia di sicurezza.

4. L'utilizzo di spazi e attrezzature da parte dei soggetti di cui al comma 3, sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio del CiRAA.

Articolo 4 Le afferenze al Centro

1. Al Centro possono afferire i docenti dell'Università di Pisa che svolgano attività scientifica in settori riconducibili a quelli indicati all'art. 2, comma 2.

2. Possono afferire al CiRAA i professori e i ricercatori che ne facciano domanda al Direttore. L'afferenza è subordinata alla valutazione delle motivazioni del richiedente da parte del Consiglio del Centro e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nell'ipotesi di mancata partecipazione, senza giustificazione, ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro per due anni consecutivi, il Consiglio, informato l'interessato, propone al Consiglio di Amministrazione la decadenza dell'afferenza.

4. Gli afferenti al CiRAA partecipano alle spese di funzionamento del Centro e contribuiscono alla acquisizione di nuove attrezzature di interesse generale con i fondi a loro disposizione presso il CiRAA; a tal fine, su proposta del Direttore, il Consiglio del CiRAA delibera l'entità del prelievo percentuale da operare sui fondi di ricerca degli afferenti.

Articolo 5 Gli organi del Centro

1. - Sono organi del CiRAA:
 - il Direttore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore è designato dal Rettore fra i professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo membri del Consiglio del CiRAA con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza, tra i professori componenti il Consiglio. La nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del Centro, convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del Centro stesso, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Poiché il CiRAA è dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo. Spetta al Direttore, tra l'altro: a) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti riguardanti le competenze del Consiglio e sottoporli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva; b) assicurare l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto d'Ateneo e dei relativi regolamenti; c) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariati e dei servizi del Centro in base a criteri di funzionalità e economicità; d) curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro e assicurarne una corretta utilizzazione, secondo principi di professionalità e responsabilità; e) assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, le risorse umane, i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dai suoi compiti istituzionali; f) disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e in accordo con il Responsabile amministrativo, gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro; g) autorizzare le missioni del personale docente afferente (qualora gravino su fondi gestiti dal CiRAA, previo nulla osta del titolare del fondo) e del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro; h) nominare commissioni su questioni specifiche concernenti il CiRAA.
5. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione della Giunta: a) proporre annualmente il piano delle attività didattiche e di ricerca coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle proposte dai dipartimenti e da singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili; b) predisporre annualmente, nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, per la trasmissione al Rettore, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento delle attività di ricerca, didattica e formazione; c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari alle attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati.

Articolo 7 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Centro. Il Consiglio è presieduto dal Direttore ed è costituito:
 - dai docenti afferenti al Centro;
 - da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro eletti secondo le modalità indicate nel successivo comma 8;
 - da due rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il Centro medesimo eletti secondo le modalità indicate nel successivo comma 9;
 - da due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti all'interno delle rappresentanze dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze veterinarie e di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, nonché dei consigli dei corsi di studio attivati presso detti Dipartimenti.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di riferimento del Centro con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Alle sedute potranno inoltre essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti dei dipartimenti e dei centri di Ateneo. Su invito del Direttore possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, limitatamente a punti specifici all'ordine del giorno, e senza diritto di voto, esperti o portatori di interesse in grado di fornire informazioni utili al dibattito collegiale.
4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto di Ateneo e, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.
5. Spetta comunque al Consiglio: a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a: l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali; la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro; l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro; b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro; la sola approvazione dei contratti da parte del Responsabile della struttura rende comunque validi gli stessi nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; c) ratificare i provvedimenti del Direttore relativamente a quanto previsto all'art. 6, comma 4, lett. a; d) approvare i prospetti economici e finanziari del Centro per la definizione del bilancio unico di Ateneo; e) presentare agli organi di governo, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo per l'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Centro; f) approvare il Regolamento del Centro e le eventuali modifiche; g) approvare le richieste di afferenza al Centro.
6. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto di Ateneo, e dai relativi regolamenti.
7. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio viene eletta ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e la votazione è valida purché alla stessa partecipi almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio si rinvia a quanto previsto dal precedente comma 1. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione del Consiglio purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.
8. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è rappresentato da tutto il personale tecnico-amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni, che prevedono il raggiungimento di un quorum di almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Vengono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti in graduatoria. Qualora la suddetta graduatoria fosse esaurita, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, il Direttore indice elezioni suppletive.
9. Per l'elezione dei rappresentanti degli assegnisti e dottorandi l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti gli assegnisti e dottorandi che svolgono attività presso il Centro, riuniti in un unico collegio elettorale. Le modalità di votazione, per i due rappresentanti, sono le medesime previste per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente comma 8.
10. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti e dottorandi eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore. Il provvedimento unitamente al verbale di elezione viene trasmesso al Rettore per la verifica da parte degli uffici competenti sulla legittimità delle operazioni elettorali.
11. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti e degli assegnisti e dottorandi durano in carica due anni accademici.
12. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione dei prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo. Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta al Direttore di almeno un terzo dei suoi membri; in

quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

13. Il Consiglio è convocato dal Direttore mediante avviso inviato a ognuno dei membri con messaggio di posta elettronica all'indirizzo assegnato in via istituzionale dall'Ateneo.

14. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno e il luogo della stessa, deve essere inviata agli interessati almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare motivata urgenza, tale periodo può essere ridotto fino a un giorno.

15. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, che ne ha la responsabilità. Un argomento deve essere inserito all'ordine del giorno quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Consiglio. L'ordine del giorno può essere modificato nell'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio della seduta, su proposta del Direttore, con l'approvazione dell'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si fa integrale richiamo a quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto di Ateneo ¹.

17. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. E' invece richiesta la maggioranza assoluta dei componenti per delibere riguardanti le modifiche del presente Regolamento.

18. Il Consiglio opera con votazioni palesi. La votazione è sempre segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone.

19. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo competente e approvato dal Consiglio nella medesima seduta o in quella successiva.

Articolo 8 La Giunta

1. La Giunta del Centro è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Essa ha compiti di coordinamento e istruttoria, e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6, comma 5.

2. La Giunta è composta¹ dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dal Responsabile amministrativo competente (quest'ultimo non ha diritto di voto e svolge funzioni di segretario verbalizzante), da un rappresentante del personale T-A già parte del Consiglio, da due professori di I fascia, due di II fascia e due ricercatori, eletti a scrutinio segreto da e tra i docenti delle rispettive fasce membri del Consiglio con le modalità di cui al successivo comma 15, fermo restando che la validità delle votazioni è condizionata alla presenza di un quorum minimo del trenta per cento degli aventi diritto al voto¹.

1.Art. 51 dello Statuto - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1 Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al 30 comma 9 del presente articolo.

2. Le riunioni degli organi sono valide se: (a). tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche informata telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione; b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto, ad esclusione dei computi riguardanti il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.

- Omissis -

5. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

7. Le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal plenum salvo i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente. Le deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.

3. La Giunta viene rinnovata al momento del rinnovo del Direttore con apposita votazione indetta nella prima seduta del Consiglio che segue all'insediamento del Direttore stesso. Essa entra nella pienezza delle sue funzioni dal momento dell'approvazione del verbale della seduta in cui è stata eletta.
4. Il Consiglio del Centro, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare alla Giunta, precisando criteri, durata e limiti della delega, la deliberazione su argomenti di sua competenza nei limiti e secondo quanto previsto dallo Statuto per la Giunta di Dipartimento.
5. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento all'intero inferiore, dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non vengono computati coloro che hanno giustificato per scritto la propria assenza.
6. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle cinque unità. La mancanza di una o più componenti elettive non pregiudica la validità delle delibere.
7. Le riunioni della Giunta sono convocate, in seduta ordinaria, dal Direttore mediante avviso inviato a ognuno dei membri con messaggio di posta elettronica all'indirizzo assegnato in via istituzionale dall'Ateneo. La Giunta può riunirsi in seduta straordinaria, con le medesime modalità di convocazione previste per la seduta ordinaria, quando almeno il trenta per cento dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta al Direttore.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno e il luogo della stessa, deve essere inviata agli interessati almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare, motivata urgenza, tale periodo può essere ridotto fino a un giorno, con avviso per e-mail a tutti gli aventi diritto.
9. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, che ne ha la responsabilità. In esso devono essere comunque inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei membri della Giunta. L'ordine del giorno viene inviato agli aventi diritto contemporaneamente alla convocazione. Esso può essere modificato all'inizio della seduta nell'ordine di trattazione degli argomenti con il consenso della maggioranza degli aventi diritto. L'introduzione di un nuovo argomento, su proposta del Direttore, deve essere approvata con voto unanime di tutti i componenti della Giunta e deve essere supportata da motivi di necessità e urgenza.
10. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese. In caso di parità di voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente. La votazione non può essere ripetuta qualora la maggioranza prevista non fosse raggiunta; in questo caso la proposta si intende respinta.
11. Le deliberazioni della Giunta su materie delegate sono impugnabili e ridiscusse dal Consiglio se, nel periodo di affissione all'albo del verbale della riunione relativa a tali deliberazioni, almeno tre membri del Consiglio ne fanno motivata richiesta scritta al Direttore. Delle deliberazioni su materie delegate, il Direttore dà comunicazione nella prima riunione successiva del Consiglio del Centro.
12. Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, da far circolare in bozza a tutti i membri e da approvare nella seduta immediatamente successiva; il verbale viene pubblicizzato mediante affissione all'albo del Centro per almeno dieci giorni e inserito nel sito web del Centro, in un'area riservata.
13. Gli interventi da riportare integralmente a verbale devono essere preannunciati durante la seduta e consegnati al verbalizzante entro i tre giorni successivi al termine della riunione. La richiesta di modifica del verbale, che sia ovviamente motivata, deve essere presentata al Direttore nei tempi dell'affissione all'albo. La modifica verrà presentata alla riunione successiva e, se approvata, verrà riportata nel verbale della seduta di riferimento.

8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

14. Le componenti elettive della Giunta vengono individuate secondo le modalità definite nel presente Regolamento del CiRAA entro un mese dall'insediamento del Direttore e durano in carica per tutto il mandato dello stesso.

15. Le rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori vengono elette in un'unica tornata elettorale indetta dal Direttore del Centro entro trenta giorni dal suo insediamento, con preavviso di almeno dieci giorni, con voto segreto e limitato alla categoria di appartenenza. Ciascun votante, per la propria classe di appartenenza, potrà esprimere una sola preferenza e le elezioni potranno avvenire senza che debba prevedersi la presentazione formale delle candidature.

16. Nella convocazione delle elezioni della Giunta del Centro il Direttore dovrà riportare la data, l'ora e il luogo in cui sarà insediato il seggio.

17. Sovrintenderà a tutte le operazioni di voto una Commissione di seggio, nominata dal Direttore e composta da un professore ordinario con funzioni di Presidente, un professore associato e un ricercatore con funzioni di Segretario. Gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze di cui sopra vengono approvati dal Direttore del Centro con proprio decreto che sarà ratificato dal Consiglio del Centro nel corso della prima riunione successiva alle elezioni stesse.

18. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti dei professori e dei ricercatori in Consiglio sarà designata la persona con la maggiore anzianità di ruolo nell'Università; a parità anche di anzianità di ruolo, quella con minore età.

19. Ricoprirà il ruolo di rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Giunta la persona che in occasione delle elezioni dei rappresentanti in Consiglio del Centro avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di numero dei voti tra più rappresentanti in Consiglio sarà designata la persona con la maggiore anzianità di servizio in ruolo ovvero, a parità anche di anzianità di servizio, quella con minore età.

20. Il mandato dei membri della Giunta termina alla scadenza del mandato del Direttore. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri della Giunta, il membro dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti; in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, il Direttore potrà indire elezioni limitate alle diverse categorie solo se ricadenti nella prima metà del mandato.

Articolo 9

La gestione amministrativa

1. Il CiRAA è un centro di responsabilità, possiede autonomia gestionale e amministrativa, con eventuale attribuzione di un budget economico e degli investimenti nonché di risorse logistiche e di personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. Per il conseguimento dei propri fini il CiRAA si avvale: (i) della dotazione annuale di funzionamento assegnata al Centro dal Consiglio di Amministrazione; (ii) di eventuali altri contributi o risorse trasferite dall'Amministrazione centrale; (iii) di contributi erogati da enti pubblici e privati per lo svolgimento di ricerche attinenti alle tematiche indicate nell'art. 2 comma 2; (iv) di fondi provenienti da contratti con enti pubblici e privati; (v) di risorse finanziarie ottenute dalla vendita delle eccedenze delle produzioni agricole (vegetali e animali) realizzate dal Centro a fini didattici e di ricerca.

3. Il funzionamento amministrativo del Centro è affidato all'ufficio di supporto amministrativo ai centri con autonomia gestionale. Il Responsabile dell'ufficio di supporto è nominato con provvedimento del Direttore generale e sovrintende all'organizzazione del lavoro e al coordinamento del personale a esso assegnato.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto al presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale in materia universitaria

Articolo 11
Emanazione ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto del Rettore, previo il controllo previsto dall'art. 46 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo del trenta per cento dei membri del Consiglio del Centro e dovranno essere poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere approvate, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi membri e approvate con la procedura di cui al comma 1.

Articolo 12
Norme finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati lo Statuto e il Regolamento del CiRAA. emanati con D.R. 01/1197 del 31/07/1998 e successive modificazioni.
2. In prima applicazione e fino al completamento della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sono indette elezioni per due soli rappresentanti, mantenendo in carica il rappresentante eletto nelle elezioni del 22 novembre 2012, ai sensi della disciplina relativa ai centri di Ateneo.